



Via Rasella, 157 - 00187 Roma

www.alis.it | info@alis.it | 06.8715371

SCHEDA TECNICA

ABOLIZIONE SISTRI E NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

Tra le novità introdotte dal **Decreto Semplificazioni** (Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione") si segnala l'**abolizione del sistema SISTRI**.

L'art. 6 del D.L. 135/2018 rubricato "Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti i rifiuti" ha previsto, al comma 1, che ***"Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (.....) e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi (....)"***.

Vengono conseguentemente abrogate a far data dal 01.01.2019 una serie di disposizioni collegate al sistema SISTRI di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 comma 2 che funziona pertanto come norma di raccordo.

Dunque dal 1 gennaio 2019 e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **i soggetti obbligati** (di cui all'art. 188 bis e 188 ter del D.Lgs. 152/2006) **garantiranno la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti cartacei** (di cui agli artt. 188,189,190 e 193 del medesimo decreto nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 3.12.2010 n. 205) **anche mediante le modalità di cui all'art. 194 bis del decreto stesso**.

Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 258 del D.Lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010.

Inoltre a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 11.02.2019 n. 12 (pubblicata in G.U. n. 36 del 12.2.2019 di conversione del c.d. "Decreto semplificazioni"), è istituito il **Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti** che sarà gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Sono tenuti ad iscriversi al R.E.N.:

- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;



Via Rasella, 157 - 00187 Roma

www.alis.it | info@alis.it | 06.8715371

- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- nonché con riferimento ai rifiuti non pericolosi i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.

Con il medesimo decreto, da aggiornare ogni tre anni, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo nonché le modalità di versamento.

La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto.